



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3476/2024

OGGETTO: PORTO DI LAVAGNA S.P.A., VIA DEI DEVOTO, SNC, 16033 LAVAGNA (GE). MODIFICA, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AGLI ATTI DIRIGENZIALI N. 1527/2017, N. 2714/2018, N. 2635/2021 E N. 1779/2024 PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. AGGIORNAMENTO TERMINE VALIDITÀ.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3768_2024.docx

Hash:

DB0BBA1BD117E70B6C0D1B7960E2F17890F1EA76A477EE3525E446E4A8650E9664C7EE18D87714F
DBF6AF48D351D946F8C394CAC1E740F195B6580A9E0AA6F32

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3476/2024

Oggetto: PORTO DI LAVAGNA S.P.A., VIA DEI DEVOTO, SNC, 16033 LAVAGNA (GE). MODIFICA, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AGLI ATTI DIRIGENZIALI N. 1527/2017, N. 2714/2018, N. 2635/2021 E N. 1779/2024 PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. AGGIORNAMENTO TERMINE VALIDITÀ.

In data 30/12/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visti

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte Quarta;

il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Premesso che

con A.D. della Città Metropolitana di Genova n. 1527 del 14/07/2017, successivamente modificato con A.D. n. 2714 del 21/12/2018, n. 2635 del 13/12/2021 e n. 1779 del 05/07/2024 la Porto di Lavagna S.p.A. è stata autorizzata alla gestione di un impianto di messa in riserva rifiuti ai sensi dell'art. 208 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con A.D. n. 2714 del 21/12/2018, su richiesta formulata dalla Società con nota assunta al protocollo con n. 52758 del 29/09/2018, è stata allineata la durata dell'autorizzazione alla scadenza della concessione demaniale per la gestione del porto turistico avente validità sino al 22/06/2024, modificando in tal senso l'A.D. n.1527/2017 che prevedeva una durata dell'autorizzazione decennale sino al 14/07/2027;

con A.D. n. 1779 del 05/07/2024, vista la richiesta formulata dalla Società con nota assunta al protocollo con n. 16075 del 11/03/2024, è stata riallineata la durata dell'autorizzazione in materia di gestione rifiuti alla nuova scadenza della concessione demaniale del 31/12/2024, modificando pertanto l'A.D. n. 2714/2018 che prevedeva una durata dell'autorizzazione sino al 22/06/2024;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 70443 del 27/11/2024 la Porto di Lavagna S.p.A. ha chiesto infine un ulteriore allineamento della durata della suddetta autorizzazione a quella dell'autorizzazione originaria, ossia al 14/07/2027, salvo cessazione anticipata dell'efficacia della stessa nel caso in cui alla Società istante non fosse rinnovata la concessione demaniale marittima per la gestione del porto di Lavagna prima della scadenza del predetto termine;

con la suddetta nota la Porto di Lavagna S.p.A. ha evidenziato il fatto che peraltro la concessione demaniale sarebbe stata nuovamente prorogata in ragione della necessità di portare a termine la gara per l'affidamento della concessione medesima;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 74035 del 12/12/2024 la Porto di Lavagna S.p.A. ha integrato l'istanza di cui sopra trasmettendo copia della Determinazione Dirigenziale del Comune di Lavagna n. 986 del 06/12/2024 con la quale è stata disposta la proroga della concessione di cui sopra fino al 31/10/2025; con la nota in questione la Società ha altresì reso noto che questa ulteriore proroga è dovuta anche al fatto che ad oggi non è stata ancora indetta la gara pubblica relativa alla nuova concessione demaniale marittima finalizzata alla realizzazione e gestione dell'area portuale del porto turistico di Lavagna;

Atteso che

con nota prot. n. 74194 del 12/12/2024, inviata oltre che al richiedente anche a Capitaneria di Porto, Comune di Lavagna, Regione Liguria, ASL 4 Chiavarese e ARPAL, la Città Metropolitana di Genova, pur ribadendo che l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevede la possibilità di disporre proroghe al provvedimento autorizzativo, tenuto conto che il provvedimento originario avrebbe avuto durata decennale e pertanto scadenza al 14/07/2027, ha ritenuto di poter procedere ad una modifica dell'autorizzazione ex art. 208 allineandone la durata della scadenza, attualmente fissata al 31/12/2024, a quella dell'autorizzazione originaria, inquadrando il procedimento come modifica non sostanziale del provvedimento stesso come peraltro erano stati considerati i procedimenti di riduzione della durata del 2018 e quello di allineamento della durata a quella della concessione del 2024. Quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'attività di ritiro e gestione dei rifiuti pericolosi e non da parte della Porto di Lavagna S.p.A. è da considerarsi un servizio necessario in ambito portuale anche e soprattutto ai fini della tutela ambientale;

con la stessa nota è stato pertanto avviato il relativo procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'atto con la modifica della scadenza al 14/07/2027, fatti salvi eventuali elementi ostativi da parte degli enti interessati da comunicare entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il nominativo del referente amministrativo;
- il domicilio digitale dell'amministrazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 45 giorni dalla data in cui è stata formalizzata l'istanza di modifica dell'autorizzazione ovvero entro il 11/01/2025;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 75499 del 19/12/2024 con la quale la ASL4 ha comunicato che *“non si rilevano motivi ostativi, per quanto di competenza, all'accoglimento dell'istanza presentata”*;

Preso atto che da parte degli enti interessati al procedimento non è pervenuta alcuna comunicazione ostativa;

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 76535 del 24/12/2024;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che per tale atto non sono stati corrisposti contributi per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Atteso che sussistono i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- A) di aggiornare al 14/07/2027 il termine della scadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata alla Porto di Lavagna S.p.A. con Atto Dirigenziale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

della Città Metropolitana di Genova n. 1527 del 14/07/2017, successivamente modificato con A.D. n. 2714 del 21/12/2018, A.D. n. 2635 del 13/12/2021 e A.D. n. 1779 del 05/07/2024, per la gestione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti sito presso il porto turistico del Comune di Lavagna;

- B) di prescrivere che l'attività debba essere svolta in presenza di garanzia finanziaria che copra l'esercizio sino a tutta la durata dell'autorizzazione, stipulata secondo le modalità già indicate nell'A.D. 1527/2017 e ss.mm.ii., dandone riscontro alla Città Metropolitana di Genova entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione del presente atto.

Viene fatto salvo tutto quanto disposto negli atti precedenti non in contrasto con il presente atto.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Si ricorda che almeno 180 giorni prima della scadenza, la Società dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 208, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività potrà essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo a seguito di estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 33 giorni dalla presentazione dell'istanza di aggiornamento della durata (documentazione assunta al protocollo in data 27/11/2024).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**